



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI
UFFICIO DEL SINDACO



PROT. 5631 DEL 13-4-18

DECRETO N. 24 DEL 12-04-2018

OGGETTO: CONCESSIONE IMPIANTO GPL AREA SAE DI PATARICO

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

CHE successivi eventi sismici si sono ripetuti il 26 ottobre, il 30 ottobre e il 18 gennaio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che a seguito degli eventi sismici sono state emesse diverse ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile relative alla gestione dell'emergenza;

CHE sono in corso di allestimento aree nel territorio di Amatrice, per l'accoglienza provvisoria della popolazione residente e/o dimoranti abituali SAE con abitazione inagibile a seguito del sisma 24/08/2016 e seguenti;

CHE il territorio non risulta essere del tutto metanizzato e alcune aree S.A.E. sono state fornite con serbatoi GPL;

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 27.07.2017 è stato dato mandato all'Ufficio Tecnico Urbanistica di procedere al riempimento di tali serbatoi, dando così la possibilità agli assegnatari di organizzarsi per l'individuazione di un soggetto gestore nel mercato libero dell'energia;

CHE con delibera n. 68 del 13.06.2017 è stato approvato il layout relativo all'Area SAE di Patarico;

CHE ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile gli stessi sono entrati a far parte del Patrimonio Indisponibile del Comune, in quanto beni destinati a un pubblico servizio;

CHE con Determina del VI Settore n. 131 del 26.10.2017 è stato approvato l'elenco provvisorio degli assegnatari SAE nell'Area Patarico;



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI
UFFICIO DEL SINDACO



VISTA la nota prot. 3902 del 12.03.2018 con cui tutti gli assegnatari provvisori hanno nominato referente il sig. Fabrizio Cosatto e indicato al ditta LIQUIGAS S.P.A. per la gestione del serbatoio GPL, delle linee di collegamento tra il serbatoio e i vari SAE, nonché per la gestione dei contatori;

VISTA la legge 225 del 1992;

DECRETA

DI PRENDERE ATTO della nomina da parte degli assegnatari del SAE di Patarico della nomina del referente Fabrizio Cosatto e dell'individuazione della ditta LIQUIGAS S.P.A. con sede sociale in Via Cefalonica n. 70 - Brescia, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03316690175, per la gestione del serbatoio GPL nonché i relativi impianti della suddetta Area SAE;

DI CONCEDERE, per anni 3 dalla stipula dell'allegato atto di concessione, alla ditta LIQUIGAS S.P.A. con sede sociale in Via Cefalonica n. 70 - Brescia, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03316690175, la gestione e manutenzione di quanto necessario all'alimentazione degli stessi con GPL ed in particolare:

- N. 1 Serbatoio GPL di capienza lt. 3.000;
 - n. 5 contatori abbinati ai SAE presenti nell'Area;
 - tratta di collegamento tra il serbatoio GPL, i contatori e le varie SAE presenti sull'Area, sino alla caldaia;
- siti nell'area SAE della frazione Patarico.

DI APPROVARE l'allegato Atto di Concessione tra il Comune di Amatrice e la Ditta.

IL SINDACO
Sergio Pirozzi



COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)

ATTO DI CONCESSIONE DEL SERBATOIO GPL

A SERVIZIO DELL'AREA S.A.E. PATARICO

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di Aprile
nella sede provvisoria del Comune di Amatrice presso il Parco Don Minozzi,

F R A

Pirozzi Sergio, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 26.01.1965, Sindaco del Comune di Amatrice, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, C.F./P.IVA 00110480571 che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune" o "Ente";

E

Marcello Zefferi nato a Roma il 26.09.1960 e residente in S. Angelo a Lecore (FI) via F. Turati n.12 C.F. ZFFMCL60P26H501U, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Rappresentante della LIQUIGAS S.P.A. con sede sociale in Via Cefalonica n. 70 - Brescia, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03316690175, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "ditta" o "concessionario";

PREMESSO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

CHE successivi eventi sismici si sono ripetuti il 26 ottobre, il 30 ottobre e il 18 gennaio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che a seguito degli eventi sismici sono state emesse diverse ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile relative alla gestione dell'emergenza;

CHE sono in corso di allestimento aree nel territorio di Amatrice, per l'accoglienza provvisoria della popolazione residente e/o dimoranti abituali SAE con abitazione inagibile a seguito del sisma 24/08/2016 e seguenti;

CHE il territorio non risulta essere del tutto metanizzato e alcune aree S.A.E. sono state fornite con serbatoi GPL;

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 27.07.2017 è stato dato mandato all'Ufficio Tecnico Urbanistica di procedere al riempimento di tali serbatoi, dando così la possibilità agli assegnatari di organizzarsi per l'individuazione di un soggetto gestore nel mercato libero dell'energia;

CHE con delibera n. 68 del 13.06.2017 è stato approvato il layout relativo all'Area SAE di Patarico;

CHE ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile gli stessi sono entrati a far parte del

Patrimonio Indisponibile del Comune, in quanto beni destinati a un pubblico servizio;

CHE con Determina del VI Settore n. 131 del 26.10.2017 è stato approvato l'elenco provvisorio degli assegnatari SAE nell'Area Patarico;

VISTA la nota prot. 3902 del 12.03.2018 con cui tutti gli assegnatari provvisori hanno nominato referente il sig. Fabrizio Cosatto (tel. 3384958845) e indicato al ditta LIQUIGAS S.P.A. per la gestione del serbatoio GPL, delle linee di collegamento tra il serbatoio e i vari SAE, nonché per la gestione dei contatori;

VISTA la legge 225 del 1992;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione è finalizzata all'assegnazione a soggetto unico definito dagli assegnatari dei SAE, della gestione e manutenzione di quanto necessario all'alimentazione degli stessi con GPL ed in particolare:

- N. 1 Serbatoio GPL di capienza lt. 3.000;
 - n. 5 contatori abbinati ai SAE presenti nell'Area;
 - tratta di collegamento tra il serbatoio GPL, i contatori e le varie SAE presenti sull'Area, sino alla caldaia;
- siti in frazione Patarico, nell'Area SAE, come meglio esemplificati nella planimetria allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

La concessione avrà validità per 3 (tre) anni dalla data di stipula.

ART. 2 - ATTIVITÀ A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà procedere alle seguenti attività:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto concesso;
- la pulizia dell'area recinta a ridosso del Serbatoio;

Il concessionario è tenuto inoltre a provvedere a tutti gli adempimenti ed i compiti previsti dalla normativa vigente e successive modificazioni, riguardante la sicurezza dell'impianto.

L'utilizzazione del materiale indicato al precedente art. 1 non può in alcun modo costituire presupposto per l'esercizio di facoltà di riscatto.

ART. 3 – ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale del concessionario e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi fra l'Ente e gli operatori del concessionario.

Il concessionario è tenuto a presentare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, di durata almeno pari a quella della concessione, con massimale non inferiore 3.000.000.

Il concessionario è tenuto a presentare polizza fideiussoria per un periodo pari alla durata della concessione per un valore di € 8.000,00 a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto nonché per la garanzia di eventuali danni riportati alle strutture concesse.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre presso gli impianti in maniera ben visibile sia all'esterno che all'interno indicazione dei propri dati con numero di reperibilità per qualsiasi problematica.

- numero verde 800245245

- 3408464468

il Concessionario è autorizzato ad utilizzare gli impianti per le proprie finalità aziendali.

Il concessionario è tenuto, nell'elaborazione del prezzo all'utenza finale servita dall'impianto oggetto di concessione, ad escludere ogni onere o costo relativo all'acquisto, all'installazione ed all'ammortamento degli impianti oggetto di concessione.

ART. 4 - ALTRI ONERI A CARICO DELLE PARTI

La S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio è stata depositata presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il concessionario dovrà volturare la suddetta S.C.I.A..

ART. 5 - INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL CONCESSIONARIO

Il Concessionario potrà comunque effettuare gli investimenti che riterrà opportuni ferma restando la durata della concessione prevista dall'art. 1. Tali investimenti, che dovranno essere preventivamente assentiti da parte del competente servizio dell'amministrazione, non potranno in alcun caso dare diritto al concessionario ad alcun indennizzo alla naturale scadenza della concessione, fatto salvo il caso di recesso anticipato del Comune per pubblico interesse.

ART. 6 - RECESSO E DECADENZA

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di

preavviso di mesi dodici. In tal caso il Comune di Amatrice provvederà all'incameramento della polizza fideiussoria, ferma restando l'acquisizione gratuita di tutte le opere realizzate e il diritto a favore del Comune all'eventuale risarcimento danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, sarà prevista a favore del Comune di Amatrice per motivi di pubblico interesse, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate al complesso a favore del Concessionario.

L'indennizzo non è dovuto in caso di decadenza della concessione a seguito di grave inadempimento di cui all'art. 8.

Per quanto non previsto si rinvia al Codice Civile agli artt. 1803 e seguenti c.c.

ART. 7 – REFERENTE PER L'ENTE GESTORE

Il gestore individua quale referente per l'Ente ai fini della efficiente gestione operativa dei rapporti contrattuali il sig. Camilli Andrea, in qualità di responsabile commerciale, reperibile al numero di telefono mobile 3358473596 e all'indirizzo mail acamilli@liquigas.com.

In caso di cambiamento del soggetto referente il concessionario si impegna a comunicare il nuovo nominativo al Comune entro 10 giorni.

ART. 8 - SANZIONI

In caso di inadempimento l'ente provvederà ad irrogare sanzione al concessionario. L'inadempimento sarà valutato da una commissione comunale composta dal Segretario Comunale che la presiede, dal Responsabile del Patrimonio Comunale ed dal Responsabile della Polizia

Municipale.

Gli inadempimenti possono essere di lieve entità o gravi. In caso di inadempimenti di lieve entità la commissione provvederà ad irrogare al concessionario una sanzione sino al valore di 1.000 euro. In caso di inadempimenti gravi la commissione può prevedere la decadenza della convenzione in danno al concessionario.

ART. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice del Codice di Comportamento integrativo (approvato dal Comune con D.G. 201 del 16/12/2013) si estendono anche al presente contratto e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento integrativo costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 10 - SPESE DI REGISTRAZIONE E CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti saranno a carico del Concessionario.

per il Comune di Amatrice



per il Concessionario
LIQUIGAS S.P.A.
Regione Centro
Il Direttore
Marcello Cefferi

